

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 8/2024

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Cons. Roberto Bucchi	(Presidente f.f.)
Gen. Ugo Marchetti	(componente)
Cons. Claudio Guerrini	(componente relatore)

riunitosi in videoconferenza da remoto mediante applicazione Google Meet il giorno 6 febbraio 2024 con l'assistenza del segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento disciplinare di cui al repertorio n. 44/23, instaurato dalla Procura Federale nei confronti della ASD PowerStage (licenze di Organizzatore n. 458986 e di Scuderia n. 455531) in persona del legale rappresentante Sig. Tessaro Enrico.

FATTO

I. A seguito di segnalazione proveniente dal licenziato sig. Carlo Castellani, in qualità di coordinatore del costituendo gruppo di Ufficiali di Gara "UdG WRM" già denominato "UdG PowerStage", la Procura Federale ha avviato un procedimento nei confronti del licenziato ASD PowerStage contestandogli il mancato pagamento ai sottoindicati licenziati dei seguenti rimborsi dovuti per servizi di Ufficiali di Gara e Commissari di Percorso svolti per suo conto in varie competizioni nel periodo gennaio-giugno 2023: Agriman Flavia € 60,00, Agriman Flaviano € 180,00, Bellagamba Sandro € 292,20, Bertolasi Luca € 240,00, Beschin Donato € 880,00, Bettin Otello € 1.059,90, Bonin Riccardo € 180,00, Castellani Carlo € 789,30, Costa Daniele € 666,70, Crivellaro Chiara € 120,00, Donadini Gianluca € 240,00, Lazzaretto Graziano € 460,00, Malagò Paolo € 60,00, Marcazzan Pialisa € 160,00, Marino Basilio € 120,00, Mattesco Fortunato € 1.393,94, Nali Davide € 300,00, Sartori Giorgio € 460,00, Sartori Giovanni € 60,00, Testolin Loris € 300,00, Trenti Gessica € 580,00, Valdegamberi Sara € 700,00, Rigolon Loris € 480,00 e Cavaliere Ezio € 120,00.

Interpellato in proposito nell'ambito delle indagini e, poi, mediante invio della comunicazione di cui all'art. 44.4 del Regolamento della Giustizia Sportiva (RGS),

il rappresentante legale della ASD PowerStage sig. Tessaro Enrico non ha prodotto alcuna memoria difensiva.

L'organo requirente, pertanto, acquisita recente conferma del suddetto licenziato sig. Carlo Castellani circa l'omessa liquidazione delle evidenziate pendenze, ha deferito il licenziato ASD PowerStage, in persona del legale rappresentante sig. Tessaro Enrico, per violazione dell'art. 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN), chiedendo l'irrogazione nei suoi confronti delle sanzioni della sospensione per mesi 4 (quattro) e dell'ammenda di € 600,00 (seicento/00).

II. All'udienza di discussione, sono presenti, mediante collegamento da remoto, l'Avv. Giovanna Mazza per la Procura Federale, nonché il legale rappresentante della ASD Power Stage deferita, sig. Tessaro Enrico.

Il rappresentante della Procura Federale si riporta all'atto di deferimento, insistendo per l'applicazione delle sanzioni richieste.

Il sig. Tessaro fa preliminarmente presente che, a causa di problemi di funzionamento degli account di posta elettronica e di posta elettronica certificata, la ASD PowerStage non ha ricevuto le comunicazioni della Procura inerenti il presente procedimento. Sul merito della vicenda dichiara che, anche al fine di uniformarsi agli adempimenti richiesti dall'introdotta "riforma dello sport", nel mese di giugno 2023 aveva richiesto al gruppo "UDG Power Stage" la presentazione di una fattura per poter procedere al saldo. Detta fattura non è mai pervenuta, così come non è mai stata ricevuta alcuna richiesta individuale di rimborso proveniente direttamente dai singoli licenziati che vantano i crediti considerati nell'atto di deferimento.

Terminata la discussione, la causa viene quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'incolpazione formulata nei confronti del licenziato ASD PowerStage, in persona del legale rappresentante sig. Tessaro Enrico, è meritevole di accoglimento, sia pur in termini rettificati per quanto concerne i profili sanzionatori.

Al riguardo si osserva anzitutto che, non essendo emersa sul punto alcuna contestazione neppure in sede di udienza, deve ritenersi accertata l'obiettivo verifica del fatto addebitato, consistente nell'omesso pagamento agli Ufficiali di Gara e Commissari di Percorso indicati in narrativa di quanto dovuto per i servizi svolti per suo conto in varie manifestazioni sportive.

Per quanto qui interessa nei suoi rilievi disciplinari, tale condotta integra senza dubbio una violazione dell'art. 8.1 RSN nella parte in cui impone ai titolari di una tessera sportiva ACI l'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Nel caso di specie, infatti, la ASD PowerStage ha mancato di onorare gli impegni

assunti con numerosi altri licenziati impiegati nello svolgimento di varie attività e servizi nel suo interesse.

2. Ciò detto, si ritiene altresì di dover considerare, a titolo di pur minima giustificazione del ritardo accumulato dalla licenziata deferita nei pagamenti dovuti, che le richieste di rimborso ed i successivi solleciti sono pervenuti alla ASD PowerStage con modalità alquanto informali ed inconsuete, ossia tramite lettere cumulative sottoscritte da uno dei licenziati creditori a nome di tutti coloro che ritenevano di vantare analoghe posizioni di credito. Nella fattispecie, dunque, non si ha evidenza, e del resto la circostanza è stata espressamente esclusa in udienza dal rappresentante legale della ASD PowerStage, che i vari Ufficiali di Gara e Commissari di Percorso menzionati in narrativa abbiano ciascuno presentato singolarmente le istanze di rimborso (e men che meno le fatture) per gli specifici resi per conto del suddetto organizzatore, magari esponendo in dettaglio le varie voci che componevano gli importi richiesti. Può allora presumersi che, in tale situazione, la ASD PowerStage abbia riscontrato alcune difficoltà a ricostruire le varie posizioni pendenti, anche per avere la certezza di liquidare somme effettivamente dovute.

Ciò malgrado, detta circostanza può soltanto rilevare ai fini di una riduzione della misura delle sanzioni da applicare, atteso che la responsabilità della licenziata deferita deve comunque essere ribadita non essendosi mai comportata come parte attiva diligente con atti volti alla composizione definitiva delle partite debitorie certamente esistenti e di cui era senz'altro a conoscenza.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato ASD Power Stage in persona del legale rappresentante Tessaro Enrico (lic org. 458986 - scuderia 455531) responsabile dell'incolpazione ascritta e gli applica la sanzione di € 300 (trecento) e la sospensione delle licenze per mesi 2 (due).

Così deciso, in videoconferenza, il 6 febbraio 2024.

L'ESTENSORE
(Claudio Guerrini)

IL PRESIDENTE f.f.
(Roberto Bucchi)